



VIA C. BATTISTI 25 - 20841 CARATE BRIANZA (MB) - TEL. 0362/800091 - FAX 0362/803628 – E-MAIL eg@studioeg.net

COMUNE DI MISSAGLIA



DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO NEL COMUNE DI MISSAGLIA (PROVINCIA DI LECCO)

D.G.R. n.4229 del 23 ottobre 2015

APPENDICE – REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA



EG/R2/0916/CMRI/MA

SETTEMBRE 2016



APPENDICE – REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA**NORMATIVA DI RIFERIMENTO****DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DEL 1 AGOSTO 2003 - n.7/13950**

Modificazione della D.G.R. n.7/7868 del 25.01.2002

Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore come indicato dall'art.3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DEL 23 OTTOBRE 2015 - n.4229

Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica

LEGGE REGIONALE DEL 15 MARZO 2016 - n.4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

NORME ATTUATIVE

.....○○○○○○○○○○○○○○○○○○.....

Con la pubblicazione della D.G.R. n.7/13950 del 01.08.2003, modificazione della D.G.R. n.7/7868 del 25.01.2002, venne proposta la determinazione del reticolo idrografico principale ai sensi dell'art.3, comma 108, della L.R. 1/2000 ed individuati i criteri di trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore, come indicato dall'art.3, comma 114, della medesima normativa.

Successivamente sono stati emanati decreti regionali mirati alla riorganizzazione del reticolo e alla revisione dei criteri di applicazione delle attività amministrative e delle competenze, tra cui i più significativi sono la "D.G.R. del 22 dicembre 2011 - n. IX/2762 Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici" e la "D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Allo stato attuale la definizione del reticolo idrico in ambito regionale soggiace ai dettami della recente "D.G.R. n.4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni" che sostituisce la precedente "D.G.R. n.2591 del 31 ottobre 2014" e recepisce anche le modifiche apportate con la "D.G.R. n. 3792 del 3 luglio 2015".

Il *reticolo idrografico principale*, sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica, viene definito dall'elenco dei corsi d'acqua all'Allegato A della D.G.R. n.4229 del 23 ottobre 2015.

Il *reticolo idrografico minore* è individuato all'Allegato D per differenza dall'elenco del suddetto Allegato A; la normativa medesima stabilisce inoltre che "i corsi d'acqua naturali o artificiali non presenti nelle tabelle, nonché i tratti dei corsi d'acqua naturali o artificiali presenti nelle tabelle ma non rientranti nella descrizione tratto indicato come principale, sono da considerarsi non appartenenti al «*reticolo idrografico principale*», così come previsto nella D.G.R. n.VI/47310 del 22.12.1999".

La competenza sul reticolo idrografico minore spetta ai Comuni, i quali applicano i "Criteri per l'esercizio delle attività di polizia idraulica" definiti dall'Allegato D della recente D.G.R. n.4229 del 23 ottobre 2015.

In merito alla recente L.R. n.4 del 15 marzo 2016, si sottolinea come essa disciplini quanto attinente la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua ed ha come scopo un indirizzo di tutela di persone, beni ed attività economiche attraverso proposte di messa in sicurezza del territorio con interventi mirati all'attenuazione del livello di rischio stesso.

Essa rappresenta il riordino delle attività pertinenti a Regione Lombardia che nello specifico dello studio in oggetto riguardano la gestione coordinata del reticolo principale e del reticolo idrico minore di competenza comunale, la disciplina delle attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e di manutenzione e riqualificazione.

Aspetto di particolare importanza introdotto dalla normativa riguarda l'introduzione del principio di invarianza idraulica e idrologica (Titolo II, Capo II, art.7) ai fini del conseguimento del drenaggio urbano sostenibile nelle aree poste in fregio ai corsi d'acqua del reticolo idrico, da perseguire con l'utilizzo di tecnologie e soluzioni progettuali che aiutino l'assorbimento dell'acqua nel terreno.

Lo strumento urbanistico ed il regolamento edilizio comunale dovranno recepire le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5.

Di seguito vengono fornite le principali indicazioni, sotto forma di articoli, relative ai criteri di definizione del reticolo idrografico minore, alle relative fasce di rispetto, alle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto fluviali individuate e alle competenze dell'Amministrazione per l'applicazione delle funzioni di polizia idraulica.

Per gli approfondimenti del caso si rimanda al testo integrale della normativa.

RETICOLO IDROGRAFICO DEL COMUNE DI MISSAGLIA

- NORME TECNICHE ATTUATIVE -

Si premette che in ambito territoriale del Comune di Missaglia non insistono perimetrazioni delle Fasce Fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, quali il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I), per le quali vige una precisa normativa a cui le Amministrazioni devono attenersi per definire le attività vietate o soggette a regolamentazione, con differenti gradi di tutela all'interno delle singole fasce individuate, nonché per proporre le future proposte di Piano.

Nel caso specifico, le attività da vietare o regolamentare nell'ambito del territorio comunale, alle quali l'Amministrazione dovrà attenersi per la futura programmazione urbanistica, sono pertanto individuate dalle norme relative alla perimetrazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al "*reticolo idrografico principale*" e al "*reticolo idrografico minore*".

Di seguito vengono descritte sotto forma di articoli le linee fondamentali delle norme previste dalla legislazione vigente in riferimento ai suddetti, precedute da alcune definizioni tecniche di riferimento, in parte richiamando quanto già indicato nella *Relazione Tecnica* generale.

- DEFINIZIONI -

1) Demanio idrico: in base a quanto riportato nella D.G.R. n.9/2762 del 22/12/2011 si intende per Demanio idrico quanto indicato dal primo comma dell'art.822 del Codice Civile: "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...".

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art.144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art.28 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

2) Alveo: tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria o, nel caso di corsi d'acqua arginati, il limite del piede arginale esterno. Pertanto trattasi della pertinenza fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo (in botto).

E' inoltre da sottolineare quanto segue: la Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che "fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti a sua volontà di sottrarre

la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.

3) Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

4) Fasce di rispetto del demanio idrico con vincolo assoluto: aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, direttamente interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti.

Nel caso specifico del Comune di Missaglia sono state individuate le seguenti tipologie di fasce di rispetto dei corsi d'acqua, entro le quali vigono norme e vincoli indicati a seguire nel dettaglio:

a) per il *reticolo idrografico principale e minore* una fascia di 10 m indistintamente lungo tutti i corsi d'acqua, "adeguando" il limite alla delimitazione esterna delle aree esondate o esondabili e di divagazione dell'alveo, in accordo con la morfologia delle pertinenze fluviali.

b) per il *reticolo idrografico minore* una fascia di 5 m relativamente ai tratti intubati

L'estensione delle fasce di rispetto con vincolo assoluto può essere eventualmente ridefinita (comunque la distanza non potrà essere inferiore a 4 m) qualora, a seguito di interventi migliorativi da realizzarsi lungo le aste torrentizie di comprovata officiosità, ovvero correttamente progettati e corredati da relazione di verifica idraulica estesa anche alle sezioni di valle, vengano eliminate problematiche connesse a difficoltà di deflusso idrico e mitigate fenomenologie di dissesto in atto o potenziali.

La ridefinizione delle fasce di rispetto comporterà una variante alle presenti Norme di Attuazione e, conseguentemente, alle NTA del Piano di Governo del Territorio da effettuarsi secondo le procedure di legge.

Nello specifico l'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art.96, lett. f), del R.D. n.523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di studi idrogeologici redatti ai sensi della DGR 30 novembre 2011 n.2616, aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art.57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n.12".

5) Nulla osta: provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente o il Concessionario verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività senza danno per il pubblico interesse: deve essere rilasciata obbligatoriamente se non vi sono elementi ostativi e siano garantite le esigenze di pubblico interesse. Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata.

5.1) Nulla osta idraulico: richiesta da sottoporre ai sensi del R.D. 523/1904 artt.58, 59, 96, 97, 98 quando gli interventi ricadono in zona di asservimento idraulico (è l'autorizzazione ad eseguire opere

nella fascia di rispetto in genere entro i 10 m dal corso d'acqua e su terreno privato) e/o non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Viene in genere rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, rimozione materiale vegetale in alveo, posa di recinzioni, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

6) Autorizzazione: provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente o il Concessionario ha solo il compito di rimuovere un limite posto dalla legge all'esercizio di un diritto che già appartiene ad altri soggetti (pubblici o privati). L'autorizzazione è l'atto di consenso che gli altri soggetti richiedono per svolgere un'attività che la legge ha individuato come socialmente pericolosa, dimostrando quindi di svolgere l'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se le norme sono rispettate (non vi è discrezionalità da parte dell'Autorità competente). Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata.

6.1) Autorizzazione a soli fini idraulici: *richiesta da sottoporre ai sensi del R.D. 523/1904 artt.58, 59, 96, 97, 98 quando gli interventi proposti interferiscono direttamente o indirettamente con il corso d'acqua e/o con l'area demaniale. Rientrano in questa tipologia gli attraversamenti in generale (di linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc. aerei o in subalveo), gli scarichi e le difese radenti in terreno privato. Si precisa che, qualora l'attraversamento impedisca o renda difficoltoso l'accesso al corso d'acqua, dovrà essere istruita una pratica di concessione di occupazione di area demaniale (D.G.R. n.4229 – Allegato F)*

7) Concessione: provvedimento con il quale l'Autorità competente, a propria discrezione, permette ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che questi ultimi non hanno, ovvero la concessione è discrezionale (dipende soltanto dall'Autorità se concederla o meno) ed è revocabile per ragioni di interesse pubblico.

7.1) Concessione di occupazione di area demaniale: *richiesta da sottoporre ai sensi del R.D. 523/1904 artt.58, 59, 96, 97, 98 quando gli interventi o l'uso determinano occupazione di area demaniale interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie dell'argine o dell'alzaia (è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze); ad esempio gli interventi indicati al punto 6.1 che impediscono o rendono difficoltoso l'accesso al corso d'acqua, i guadi, i ponti, le passerelle, gli interventi di cui all'Allegato E della D.G.R. n.4229. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, anche dell'imposta regionale.*

7.2) Concessione senza occupazione di area demaniale: *richiesta da sottoporre ai sensi del R.D. 523/1904 artt.58, 59, 96, 97, 98 quando gli interventi o l'uso non toccano fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie dell'argine o dell'alzaia ma, ad esempio intercettano la proiezione in verticale dell'area demaniale (attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta unicamente al pagamento del canone demaniale.*


8) Invarianza idraulica e idrologica: l'invarianza idraulica è il principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione. L'invarianza idrologica è invece il principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione. I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R.12/2005 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui al comma 5. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi.

9) Drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.


Alla luce dei contenuti delle definizioni riportate (punti 1, 2, 3 ,4), lo schema seguente illustra la casistica dell'estensione della fascia di rispetto in funzione della morfologia e tipologia di alveo e fornisce indicazione circa le attività e le autorizzazioni richieste all'interno delle pertinenze di interesse.

ESTENSIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE

CASO A - CORSI D'ACQUA NATURALI O PRIVI DI ARGINI IN RILEVATO
 ESTENSIONE FASCIA DI RISPETTO MISURATA DALLA SOMMITA' DELLA SPONDA INCISA




CASO B - TRATTI DI CORSO D'ACQUA NATURALI O RETTIFICATI DOTATI DI ARGINI IN RILEVATO
 ESTENSIONE FASCIA DI RISPETTO MISURATA DAL PIEDE ESTERNO DELL'ARGINE




CASO C - TRATTI DI CORSO D'ACQUA NATURALI O RETTIFICATI LIMITATI DA MURI DI SPONDA
 ESTENSIONE FASCIA DI RISPETTO MISURATA DALLA TESTA DEL MURO SPONDALE (LATO ESTERNO)



CASO D - ALVEI INCASSATI IN VALLI PROFONDE
 ESTENSIONE FASCIA DI RISPETTO MISURATA A PARTIRE DAL LIVELLO DI MASSIMA PIENA



CASO E - TRATTI DI CORSO D'ACQUA INTUBATI O TOMBINATI
 ESTENSIONE FASCIA DI RISPETTO MISURATA A PARTIRE DAL BORDO ESTERNO DEL MANUFATTO



.....○○○○○ **RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE** ○○○○○.....

Art.1 - Reticolo idrografico principale (Allegato A della D.G.R. n.4229 del 23 ottobre 2015)

La definizione dei corpi idrici superficiali appartenenti al *reticolo principale* (Allegato A) è stata stabilita di concerto tra i vari organi territoriali di competenza regionale ai sensi della D.G.R. n.6/47310 del 22 dicembre 1999 e della D.G.R. n.7/13950 del 1 Agosto 2003 e s.m.i.. Detti riferimenti normativi forniscono anche indicazioni per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica.

Art.2 - Reticolo idrografico principale nell'ambito del Comune di Missaglia

Nell'ambito del territorio comunale di Missaglia il "*reticolo idrografico principale*" è costituito da:

- **T. Molgoretta** (LC 006 – el. AAPP n.170) nel tratto "*dalla confluenza di quota 300 m s.l.m. presso la località Cascina Molgora al confine provinciale*"
- **T. Lavandaia** (LC 008 – el. AAPP n.174) nel tratto "*da quota 310 m s.l.m. presso il cimitero comunale in località Rengione, allo sbocco*".

Le *Tavole 1A* (settore nord-occidentale), *1B* (settore nord-orientale), *1C* (settore sud-occidentale) e *1D* (settore sud-orientale) restituite sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale alla scala 1:2.000, nonché la *Tavola 2* alla scala 1:10.000 a corredo del presente lavoro, illustrano lo sviluppo di detti tratti di corso d'acqua.

Art.3 - Vincoli urbanistici generali relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrografico principale

La vincolistica prescritta e definita dal R.D. 523/1904 e successive modificazioni, ripresa dalla normativa in essere, stabilita originariamente dalla D.G.R. n.7/13950, prevede il divieto assoluto di edificabilità ad una distanza inferiore a 10 m dal corso d'acqua (fascia di rispetto).

La giurisprudenza corrente indica che la distanza dal corso d'acqua va intesa come misurata dal piede arginale esterno oppure, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili consolidate o protette, le distanze possono essere valutate a partire dalla linea sottesa dalla piena ordinaria (cfr. schema Estensione fascia di rispetto del reticolo idrografico).

Art.4 - Perimetrazione delle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale

Il T. Lavandaia è stato oggetto di recenti interventi di difesa spondale nel tratto in attraversamento all'area urbanizzata (capoluogo) e più a valle nel tratto in fregio all'area industriale sino all'altezza di via Rossini, relativamente alla sponda idrografica sinistra.

La perimetrazione delle fasce di rispetto proposta con il presente lavoro, illustrata nelle *Tavole 1A÷1D*, individua in ogni caso una fascia di rispetto che ubiquitariamente mantiene inalterato il vincolo di inedificabilità di 10 m dal corso d'acqua.

Per il tratto di T. Molgoretta definito come principale pertinente al Comune di Missaglia, per il quale è stata sottolineata la necessità di conservazione delle prerogative ambientali e di tutela dell'ambiente, nell'ottica di prevenzione contro presumibili effetti dannosi di origine antropica, viene analogamente proposta l'inedificabilità assoluta entro 10 m dal corso d'acqua.

In ogni caso lo sviluppo delle fasce di rispetto ha tenuto in considerazione la delimitazione delle aree esondate e/o esondabili, o di divagazione del corso d'acqua.

Art.5 - Attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrografico principale

Ai sensi della L.R. 1/2000, art.3, comma 108, lettera "i", si stabilisce che è la stessa Regione ad esercitare le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua costituenti il reticolo principale.

Ne deriva pertanto che i tratti del T. Molgoretta e del T. Lavandaia indicati all'art.2, sono di pertinenza della Regione per quanto riguarda il complesso delle suddette funzioni.

.....○○○○○ **RETICOLO IDROGRAFICO MINORE** ○○○○○.....

Art.6 - Reticolo idrografico minore (Allegato D della D.G.R. n.4229 del 23 ottobre 2015) - Il *reticolo idrografico minore* viene definito per differenza dall'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al *reticolo idrografico principale* indicati all'Allegato A della suddetta deliberazione.

Art.7 - Rappresentatività dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore - Il *reticolo idrografico minore* accorpa corpi idrici superficiali, ad esclusione di tutte le "acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua": in particolare i corpi idrici del reticolo minore debbono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti
- b) siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici
- c) siano interessati da derivazioni d'acqua
- d) siano rappresentati come corsi d'acqua dalle cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M.).

Fatto salvo quanto indicato, la sicura attribuzione di un elemento idrografico al *reticolo idrico minore* deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) effettiva valenza idraulica, siano cioè realmente sede di deflusso o contenimento delle acque, indipendentemente dalla temporaneità o meno del deflusso idrico stesso
- 2) alveo (o un invaso, nel caso di bacini di raccolta) chiaramente definito e riconoscibile

Art.8 - Reticolo idrografico minore nell'ambito del Comune di Missaglia - Nell'ambito del territorio comunale di Missaglia il "*reticolo idrografico minore*" viene individuato da una serie di corsi d'acqua che si originano dai rilievi e/o dossi collinari presenti sia in ambito comunale sia nei comuni limitrofi.

L'impronta del reticolo minore viene graficamente illustrata nelle *Tavole 1A* (settore nord-occidentale), *1B* (settore nord-orientale), *1C* (settore sud-occidentale) e *1D* (settore sud-orientale) a corredo del presente lavoro (restituzione grafica della base aerofotogrammetria comunale alla scala 1:2.000). Per completezza è stata redatta una *Tavola 2* che illustra in sintesi lo sviluppo del reticolo medesimo sulla base alla scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale. La relazione tecnica a corredo delle presenti Norme Attuative, descrive le linee tecniche fondamentali che hanno condotto alla definizione della perimetrazione indicata in detta cartografia.

Art.9 - Individuazione delle fasce di rispetto fluviali - L'Amministrazione Comunale è tenuta ad individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo minore, nonché stabilire le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale.

Le fasce di rispetto devono essere individuate sulla base delle “*aree storicamente soggette ad esondazioni, delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo e della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale*”.

In tale ottica strumento legislativo di riferimento è il R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art.96 comma f). In assenza dell'individuazione del reticolo minore, della definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o regolamentate, su tutte le acque pubbliche vale il divieto di edificazione a distanza inferiore a 10 m.

La giurisprudenza corrente indica che le distanze dai corsi d'acqua vanno intese come misurate dal piede arginale esterno oppure, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili consolidate o protette, le distanze possono essere valutate a partire dalla linea sottesa dalla piena ordinaria.

Dette distanze possono tuttavia essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche come norme urbanistiche vigenti a livello comunale, sulla base di specifici studi e di valutazioni dei caratteri del territorio e della struttura del reticolo medesimo, fatta salva la struttura urbanistica, le vocazioni e destinazioni d'uso dei differenti settori territoriali.

Con il presente lavoro è stata applicata la suddetta perimetrazione stabilendo una fascia di rispetto di 10 m su tutti i corsi d'acqua del *reticolo idrografico minore* (limite di inedificabilità), considerando la delimitazione delle aree esondate e/o esondabili, o di divagazione del corso d'acqua.

E' stata proposta una differente delimitazione nell'ambito dell'area urbanizzata, o parte di essa, riducendo il limite di inedificabilità a 5 m in corrispondenza dei tratti tombinati, ritenendo adeguato il dimensionamento idraulico della luce libera del manufatto o della condotta in base all'assenza di problematiche idrauliche documentate.

Fatto salvo quanto sopra, sempre ai sensi della D.G.R. n.7/13950 e s.m.i., come già anticipato le attività indicate dovranno essere recepite nello Strumento Urbanistico Comunale” (Piano di Governo del Territorio) previo parere vincolante dell'Autorità Regionale.

Le fasce di rispetto individuate per il “*reticolo idrografico minore*” del Comune di Missaglia sono illustrate graficamente nelle *Tavole 1A, 1B, 1C, 1D* alla scala 1:2.000 e nella *Tavola 2* alla scala 1:10.000 allegate al presente studio.

Art.10 - Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale - I riferimenti fondamentali per gli aspetti tecnici cui attenersi nell'ottica della pianificazione territoriale, riguardano essenzialmente le distanze dai corsi d'acqua e le relative regolamentazioni da applicare. Nella fattispecie queste ultime fanno ancora capo a quanto disposto dal R.D. 523/1904, in particolare dagli artt.59 (nulla osta idraulico), 96 (attività vietate), 97 e 98 (attività consentite previa autorizzazione). All'interno delle fasce di rispetto individuate per il “*reticolo idrografico minore*” illustrate nelle Tavole allegate al presente studio, relativamente ai vincoli e alle regolamentazioni da applicare, l'Amministrazione Comunale dovrà vietare le attività indicate nel seguente art.11.

Art.11 - Attività vietate - In fase di pianificazione si dovrà (cfr. art.96 dal R.D. 523/1904):

1. evitare in modo assoluto l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
2. vietare nuove edificazioni, scogliere, arginature e movimenti di terra di qualsiasi tipo (sterro e riporto) entro la fascia di rispetto prevista (5 o 10 m) e la realizzazione di recinzioni continue in una fascia inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine, al fine di consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
3. vietare la tombinatura dei corsi d'acqua (ai sensi del D.lgs. 152/06 art.115 e del relativo regolamento di applicazione regionale).
4. evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. Accertata l'impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrati;
5. evitare la realizzazione di recinzioni continue e permanenti ad esclusione di recinzioni amovibili tali da consentire l'accesso al corso d'acqua.
6. è assolutamente vietata la modifica del tracciato dell'alveo
7. evitare la realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi di carburante fuori terra o interrati
8. coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree entro una distanza di 10 m dal ciglio di sponda al fine di garantire il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea spondale, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente

Art.12 - Opere consentite previa autorizzazione - Riguardo le opere consentite previa autorizzazione, per le quali il Comune è tenuto a definire tutte le procedure amministrative atte a garantire che le medesime non comportino alterazioni sul regime di deflusso del corso d'acqua, sono consentiti:

1. interventi che non siano suscettibili di interferire sul regime del corso d'acqua in modo diretto o indiretto al fine della moderazione delle piene, quindi in grado di evitare in modo assoluto l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua;
2. le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta. Le opere dovranno essere realizzate con pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
3. recinzioni in fascia di rispetto solo se realizzate in maniera discontinua (asportabili, formate da pali di sostegno e rete metallica), lasciando libero un passaggio per una distanza di almeno 4 m per consentire le normali operazioni di pulizia del corso d'acqua. Le recinzioni potranno essere realizzate per tratti di lunghezza massima di 20 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza superiore si dovrà provvedere alla realizzazione di un passaggio di larghezza sempre di almeno 4 m. In zone aperte al pubblico, si potranno realizzare parapetti di protezione lungo l'argine ad una distanza non inferiore a 4 m, purché amovibili;

4. interventi di manutenzione del corso d'acqua sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, per la rimozione di occlusioni d'alveo da parte di "flottanti", taglio di vegetazione arborea ed arbustiva a rischio di sradicamento per prevenire l'ostruzione dell'alveo, interventi di rinaturazione per ripristino ed ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona. Sono inoltre consentiti gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei tratti canalizzato o intubati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento quali taglio di vegetazione arborea ed arbustiva, protezione delle fondazioni opere fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa di privati previa autorizzazione, interventi di manutenzione delle sponde per garantirne le condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite opere di ingegneria naturalistica;
5. sono ammessi movimenti di terra solo per la realizzazione di allacciamenti con tubazioni o lavori stradali;
6. gli attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interpodereale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di bacino (*"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce a e b"*, paragrafi 3 e 4 - approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tale direttiva, in toto o in parte, anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di altra localizzazione, le stesse potranno essere interrato. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere intestati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. E' fatta salva naturalmente la possibilità di realizzare in alveo opere di presa al servizio di derivazioni d'alveo, oppure realizzare in fascia di rispetto opere di interesse pubblico e a carattere straordinario, quali reti acquedottistiche ed annesse opere di presa e accumulo, etc. che, per particolari problemi logistici (ad es. per la limitatezza delle aree disponibili), non potranno avere altra localizzazione. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare alterazione sul regime del corso d'acqua, per cui

dovrà essere evitato il restringimento della sezione di deflusso, ad esempio a seguito della realizzazione delle spalle e dei rilevati di accesso.

Art.13 – Immobili esistenti – gli edifici esistenti possono essere oggetto di sanatoria relativamente al solo aspetto idraulico, qualora mediante apposita verifica, redatta da professionista abilitato, venga garantito che l'edificio non comporti effetti negativi sull'ambiente circostante né esso stesso sia soggetto a rischio idraulico. Fatta salva la suddetta verifica, sugli immobili potranno essere ammessi i seguenti interventi edilizi:

- a) per gli immobili utilizzati a fini abitativi esistenti all'interno delle fasce di inedificabilità assoluta alla data di approvazione delle presenti Norme Attuative, realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile, sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 12/05 art.27 comma 1 lettere a, b, c, d. Tra gli interventi di cui alla lettera d della L.R. 12/05 è ricompreso il recupero a fini abitativi dei sottotetti come disciplinato nel Titolo IV Capo I della L.R. 12/05 mentre è escluso qualsiasi altro intervento di ristrutturazione con modifiche di sagoma e/o incremento volumetria se non per interventi nei quali, a seguito di demolizione, l'edificio insistente nella fascia di rispetto venga allontanato dal corso d'acqua ad almeno 4 metri dal piede arginale esterno;
- b) per gli edifici non utilizzati a fini abitativi, esistenti alla data di approvazione del presente regolamento realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nullaosta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 12/05 art. 27 comma 1 lettere a, b, c, d, esclusi i mutamenti di destinazione d'uso ex art.52 della L.R. 12/05 ed escluso qualsiasi intervento di ristrutturazione con modifiche di sagoma e/o incremento di volumetria se non per interventi nei quali, a seguito di demolizione, l'edificio insistente nella fascia di rispetto venga allontanato dal corso d'acqua ad almeno 4 metri dal piede arginale esterno.

Art.14 – Accessi all'alveo per lavori di manutenzione - in caso sia necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono obbligatoriamente consentire l'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate dall'Amministrazione Comunale (senza oneri a carico del Comune).

La manutenzione delle sponde del reticolo idrico minore spetta ai proprietari frontisti. Qualora necessario, con apposita Ordinanza Sindacale l'Amministrazione Comunale può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di dissesti, ecc.) prospicienti l'alveo e delle sponde a cura e spese dei proprietari.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.

Art.15 - Procedure amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni e specifiche tecniche - Le operazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, potranno essere autorizzate dal Comune dopo approvazione del progetto esecutivo, a firma di tecnico abilitato.

La procedura prevede la presentazione di apposita domanda all'Amministrazione comunale per richiesta di nulla osta idraulico, autorizzazione a soli fini idraulici, o concessione di occupazione di area demaniale (cfr.

Definizioni) in funzione della specifica richiesta, corredata da progetto contenente adeguata documentazione, l'istruttoria della pratica e il conclusivo rilascio dell'autorizzazione. Relativamente alle istanze ed alle conseguenti autorizzazioni si farà riferimento ai modelli predisposti con D.D.G. n. 25125 del 13.12.2002 e s.m.i..

La relazione tecnica, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve giustificare e motivare le scelte progettuali, descrivere dettagliatamente gli interventi e le opere da realizzare e i benefici attesi. In caso di occupazione di area demaniale devono essere indicati i metri quadrati o i metri lineari occupati. La documentazione grafica deve comprendere: a) corografia con la localizzazione dell'intervento in scala 1:10.000 o 1:5000; b) estratto mappa (1:2000 o 1:1000) con evidenziata l'area di intervento; c) rilievo topografico dello stato di fatto esteso per almeno 50 m a monte e a valle dell'intervento; c) planimetria e sezioni trasversali rispettivamente dello stato di fatto e di quello di progetto in scala 1:100/1:200; d) sezione longitudinale in alveo esteso per un tratto adeguato a monte e a valle dell'intervento; e) particolari costruttivi delle opere da realizzare, per ognuna delle quali dovrà essere fornito il relativo riferimento cartografico secondo le coordinate Gauss-Boaga. Documentazione fotografica dell'area di intervento.

La relazione idraulica deve verificare la compatibilità idraulica delle opere che si intendono realizzare. Tale relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve essere presentata per tutti i casi sopra riportati ed in particolare per: a) nuove opere di difesa spondale e/o interventi di regimazione idraulica; b) realizzazione di ponti/passarelle; c) tutti i casi di concessione di occupazione di area demaniale.

La relazione deve comprendere una verifica idraulica della/e sezione/i di intervento calcolata con una portata con Tempo di Ritorno pari a 100 anni (Q_{100}); deve essere inoltre riportato su cartografia adeguata (orientativamente in scala 1:10.000) l'area del bacino sotteso. Come anticipato, in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. Il profilo della Q_{100} e, per i ponti, il franco minimo di 1 m, deve essere riportato nelle sezioni di progetto.

Per le richieste di ottenimento del nulla osta idraulico può essere presentata una documentazione semplificata costituita da: 1) corografia in scala 1:10.000/1:5.000; 2) estratto mappa (1:2000 o 1:1000) con evidenziata l'area di intervento; 3) relazione tecnica sintetica con descrizione delle opere e/o interventi proposti; 4) planimetria (scala 1:2000) con l'individuazione dell'intervento ed eventuali sezioni e particolari costruttivi; 5) documentazione fotografica; 6) attestazione di versamento spese di istruttoria.

Per quanto attiene alla necessità di acquisire l'autorizzazione ambientale per opere esistenti o per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, questa non è necessaria qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo di cui alla Legge 8/8/1985 n.431 (parere Servizio Giuridico regionale n. 14690 del 27/04/1987).

In merito agli aspetti di polizia idraulica, da parte della Regione Lombardia è stata emanata una Delibera di Giunta (n.25125) contenente i modelli di decreto e disciplinare tipo concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni in area demaniale.

Art.16 - Competenze e attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrografico minore - Ai sensi della D.G.R. n.4229 che riprende i contenuti della D.G.R. n.7/13950 e s.m.i. ed i dettami del R.D n.523/1904 e, per quanto concerne le competenze sul territorio, attua i concetti della L.R. 1/2000, art.3, comma 114, si dispone che ai “*comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore*”.

Art.17 - Scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore - Per quanto concerne gli scarichi nei corsi d'acqua, che l'Amministrazione dovrà necessariamente censire, tra i compiti di polizia idraulica da parte dei Comuni rientra anche l'autorizzazione e la verifica dei quantitativi idrici recapitati nei corsi d'acqua.

L'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico regola tale aspetto, essenzialmente fondato alla verifica da parte del richiedente della compatibilità del corpo idrico a smaltire le portate di scarico. Nasce di conseguenza la necessità di sottoporre a verifica una o più sezioni significative di deflusso sul corso d'acqua per accertarne l'efficienza idraulica.

Come specificato in precedenza, la verifica idraulica deve essere condotta in conformità con le direttive dell'Autorità di bacino per il calcolo delle portate di piena, e corredata da apposita relazione geologico-idraulica. Sempre in riferimento alle norme relative agli scarichi in corso d'acqua, la normativa stabilisce i seguenti limiti quantitativi o di accettabilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica rete di fognatura.

Art.18 - Verifica della tipologia degli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore -

L'Amministrazione ha inoltre il compito di verificare le caratteristiche tipologico-costruttive dei manufatti di recapito, i quali dovranno essere realizzati in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso prevedendo, qualora necessario, accorgimenti tecnici quali manufatti di dissipazione dell'energia per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Art.19 - Corresponsione dei canoni regionali di polizia idraulica (Allegato F della D.G.R. n.4229) -

Per la corresponsione dei canoni di polizia idraulica concernenti le attività sul reticolo idrografico minore (autorizzazione a soli fini idraulici e/o concessioni di occupazione di area demaniale), l'Amministrazione dovrà attenersi ai contenuti dell'Allegato F della D.G.R. n.4229 del 23.10.2015. Viene esentata dalla corresponsione del canone l'Amministrazione comunale.

Dopo il necessario censimento e le opportune autorizzazioni, viene disposta la facoltà, per eventuali situazioni esistenti da tempo, di versare i canoni dovuti per gli anni precedenti secondo i disposti normativi vigenti.

L'applicazione dei canoni di polizia idraulica è prevista per i seguenti casi:

attraversamenti aerei

- linee elettriche

- linee telefoniche
- seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone o cose
- piccole teleferiche
- palorci
- ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature
- passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
- ponte carreggiabile
- attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti
- altro attraversamento aereo

attraversamenti in sub-alveo

- linee tecnologiche
- linee elettriche
- linee telefoniche
- acquedotti
- fognature
- gasdotti
- oleodotti
- cunicoli tecnologici
- sifoni
- sottopassi pedonali
- sottopassi carreggiabili
- altro attraversamento in sub-alveo

tombinature

- uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
- uso residenziale/industriale
- uso agricolo

transito di sommità arginale

- singole autorizzazioni di transito

rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua

- pedonale
- carrabile

sfalcio erbe e taglio piante

- sfalcio erbe e arbusti
- taglio piante

scarico acque

- acque meteoriche e scarichi fognature privati
- scolmatori troppo-pieno acque fognarie
- acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici

- scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)
- scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)
- altri scarichi

ulteriori casi di occupazione di aree demaniali

- aree per uso agricolo
- aree per uso non agricolo
- posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua
- cartelli pubblicitari
- pali di illuminazione
- appostamenti fissi di caccia
- muri di contenimento e difese spondali
- occupazione area demaniale in aree protette
- occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale
- guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)
- recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini
- altre occupazioni demaniali

Art.20 – Concessioni per opere di derivazione d'acqua – Eventuali richieste di concessione di derivazione di acque superficiali del reticolo idrico minore sono da inoltrare alla Regione nel caso di grandi derivazioni, ed alla provincia competente per le piccole derivazioni. La concessione per opere accessorie realizzate in area demaniale spetta all'Amministrazione Comunale.

Art.21 – Attività di escavazione in alveo – Le attività di escavazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore sono di esclusiva competenza regionale.

Art.22 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica -Nel caso di realizzazione di opere abusive o in difformità a quanto preventivamente autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione allo stato primitivo potrà essere disposta con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art.14 della legge 47/85.

Art.23 - Autorizzazione paesistica - Nel caso l'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - "Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio". Nel caso l'opera rientri tra quelle sub-delegate, l'atto autorizzativo dovrà essere rilasciato dagli Enti competenti individuati dal D.L.42/2004 e successive modificazioni, nonché nel rispetto delle funzioni attribuite ai sensi dell'art.80 e seguenti dalla L.R.12/05.

Art.24 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti in aree demaniali - Nel caso della necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, l'Amministrazione dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'Amministrazione statale (Agenzia del Demanio). Le richieste di sdemanializzazione relative al reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. In tal caso il Comune dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi del D.lgs. n.152/06, si ricorda che le aree del demanio di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art.25 - Casi particolari - In presenza di corso d'acqua appartenente al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovrà essere stipulata apposita convenzione con i comuni limitrofi. Tale convenzione dovrà disciplinare le procedure per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale, i contenuti tecnici, l'eventuale ripartizione dei canoni e, in funzione di questi, l'ente responsabile della manutenzione e la gestione del corso d'acqua.

.....○○○○○○○○○○○○○○○○○○.....

EG Engineering Geology

Prof. dr. geol. Giovanni Pietro Beretta



dr. geol. Monica Avanzini

